

Testo approvato dal CDA del 29 aprile 2019
e dall'Assemblea del 10/06/2019

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO “LEGA PALLAVOLO SERIE A” (approvato dall'Assemblea ordinaria del 20 maggio 2011)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio “Lega Pallavolo Serie A” è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, dal presente Regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del Consorzio.

Parte I – Obblighi dei consorziati

Art. 1 – PRESUPPOSTI DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO

1.1. Possono far parte del Consorzio i soggetti giuridici che:

- a) siano in possesso del titolo sportivo a partecipare ai Campionati di Serie A maschile di Pallavolo (società che già partecipano al Campionato di Serie A, società neo promosse e/o ripescate in Serie A, società che abbiano perfezionato la procedura di acquisto del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie A);
- b) siano in regola con i pagamenti indicati al successivo art. 2;
- c) abbiano espressamente accettato le regole dello Statuto consortile e del presente Regolamento;
- d) abbiano adottato la forma di società sportiva di capitali dilettantistica senza scopo di lucro;
- e) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti, per ogni stagione sportiva, dal vigente Regolamento Ammissione ai Campionati di pallavolo di **Serie A** maschile (d'ora in avanti RAC).

Art. 2 – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

2.1. I consorziati sono obbligati, entro i termini previsti dal vigente RAC:

- a) a presentare domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, corredata da tutti i documenti previsti dal vigente RAC;
- b) a versare un “contributo annuale” (denominato anche “quota di rinnovo”) per l'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, **il cui importo verrà determinato ogni anno** con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- c) a versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile.

Parte II – Procedura di ingresso di nuovi consorziati.

Art. 3 – PRESUPPOSTI PER L'INGRESSO DI NUOVI CONSORZIATI

3.1. La presente parte si applica alle società sportive che nell'anno sportivo precedente alla presentazione della domanda di prima adesione al Consorzio non risultano iscritte ad un Campionato di Serie A Maschile di Pallavolo.

3.2. Al fine di ottenere l'iscrizione al Consorzio, le società sportive che abbiano conseguito (a seguito di promozione, ripescaggio, acquisto o altro) il titolo sportivo di Serie A, devono presentare una domanda di prima adesione al Consorzio nei termini e con le modalità specificate al successivo art. 4, e, nel contempo, devono versare, contestualmente alla presentazione della suddetta domanda, una “*quota di partecipazione*” (denominata anche “*quota di adesione*”) ed un “*corrispettivo per i costi di partecipazione al Campionato di Serie A*”, **i cui importi verranno determinati ogni anno con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.**

**Testo approvato dal CDA del 29 aprile 2019
e dall'Assemblea del 10/06/2019**

3.3. La domanda di partecipazione al Consorzio è soggetta all'approvazione da parte degli organi consortili indicati nel successivo art. 5.

Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DA PARTE DI NUOVI CONSORZIATI

4.1. Le società sportive che nell'anno sportivo precedente alla presentazione della domanda di adesione al Consorzio non risultino iscritte al un Campionato di Serie A Maschile di Pallavolo e che abbiano conseguito il diritto a partecipare a tali campionati (società neo promosse e/o ripescate in Serie A; società che abbiano perfezionato la procedura di acquisto del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie A; altro), devono presentare una domanda di prima adesione al Consorzio "Lega Pallavolo Serie A", entro il termine annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, corredata obbligatoriamente dai documenti specificatamente indicati nel vigente RAC.

4.2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, oltre ai termini di presentazione della domanda di prima adesione al Consorzio, potrà modificare annualmente anche i documenti da allegare a tale domanda. Le decisioni assunte, al riguardo, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio saranno rese note mediante inserzione nel RAC.

Art. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1. Le domande di prima adesione sono esaminate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio che, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, decide sull'ammissione o meno con deliberazione motivata, definitiva ed insindacabile.

Parte III – Effetti della perdita del diritto di partecipazione al Campionato.

Art. 6 – EFFETTI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO

6.1. Il rapporto consortile si scioglie automaticamente con riguardo alle società consorziate che, al termine dell'anno sportivo, retrocedano nel Campionato di Serie B, oppure che non si iscrivano ai campionati di Serie A, ovvero che perdano, per qualsivoglia motivo, il diritto a partecipare ai campionati di Serie A (anche a seguito di recesso volontario, ovvero di esclusione deliberata dall'Assemblea del Consorzio).

6.2. Le quote di partecipazione al Consorzio detenute dalle suddette società, che perdono lo *status* di consorziate ed il diritto alla partecipazione ai Campionati di Serie A maschile di Pallavolo, si accrescono al fondo di riserva, ai sensi dello Statuto del Consorzio.

6.3. Al fine di promuovere la piena realizzazione degli scopi consortili così come indicati nello Statuto consortile, a favore delle sole società retrocesse dalla Serie A alla Serie B, ovvero delle società che abbiano ceduto il titolo sportivo di partecipazione al Campionato di Serie A e, nel contempo, abbiano acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie B, verrà riconosciuta una somma di denaro a titolo di incentivo per il ritorno in Serie A pari a:

- a)** € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA, a favore delle società ammesse al Consorzio al momento dell'acquisto della sede della Lega;
- b)** € 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, a favore delle società ammesse al Consorzio al momento dell'approvazione del presente Regolamento, escluse quelle indicate nel paragrafo che precede;
- c)** € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, a favore delle società che saranno ammesse al Consorzio successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

**Testo approvato dal CDA del 29 aprile 2019
e dall'Assemblea del 10/06/2019**

Gli importi innanzi indicati non sono cumulabili.

6.4. L'incentivo disciplinato dall'art. 6.3 che precede viene escluso con riferimento a qualsiasi altra ipotesi non specificatamente ricadente in quelle indicate da tale norma. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non hanno diritto all'incentivo:

- a) le società sportive che non si siano iscritte al Consorzio "Lega Pallavolo Serie A", pur avendone diritto;
- b) le società sportive che si siano ritirate dal Campionato di Serie A, ovvero che abbiano comunicato il recesso dal Consorzio;
- c) le società sportive che siano state per qualsiasi motivo escluse dal Consorzio.

6.5. L'ammontare dell'incentivo indicato nell'art. 6.3 che precede potrà essere modificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

6.6. L'incentivo indicato nell'art. 6.3 che precede sarà erogato entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile, previa trasmissione della documentazione attestante il perfezionamento dell'iscrizione al campionato di serie B e l'effettiva partecipazione a tale campionato.

Parte IV – Decorrenza

Art. 7 – Entrata in vigore del presente regolamento.

7.1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.

7.2. A decorrere dalla suddetta data, quindi, le disposizioni previste nel precedente Regolamento cesseranno di avere efficacia.

Parte V – Clausola di rinvio

Art. 8 – Disciplina applicabile.

8.1. Per tutto quanto non disciplinato dall'odierno regolamento si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto del Consorzio.